DUODECIMO DIALOGO

DELLE LEGGI

Digitized by Google

DUODECIMO

DIALOGO

DELLE LEGGI

DI

PLATONE

TRADOTTO IN LINGUA TOSCANA DA DARDI BEMBO.

ROMA

PER GIUSEPPE BRANCADORO E C.

TIPOGRAFO — EDITORE

Via del Corso incontro il Caffè delle case brugiate N. 90.

ANNO MDCCCXXXII.

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CAVALIERE

D. VINCENZO COLONNA

ECC. ECC.

La fama che gode l' Eccellenza Vostra di letterato e di proteggitòre delle buone lettere non poteva non esser giunta ancora alle nostre orecchie, essendo essa così da per tutto sparsa, e dandone ognora l' Ec-

Digitized by Google

cellenza Vostra così chiari argomenti, che a niuno, il quale sappia alcun poco di lettere, o abbia in alcun pregio i letterati, possa ora mai più essere ignoto il di lei nome ed insieme il di lei valore. Imperocchè l' amore che l'E. Vostra porta alle antichità, il quale è chiaro non meno da' suoi discorsi che da' preziosi libri ch' ella possiede, e da' scavi fatti fare molte volte in varie occasioni a vantaggio delle medesime, la protezione che accorda alle arti belle ed ai professori delle medesime la cura e lo studio che fà di ciò, ch' è classico nella storia e nella letteratura italiana; sono tante cose che sono oramai piuttosto degne d' essere imitate insieme ed ammirate, che fatte palesi a coloro che non le sanno, poichè niuno è quasi più che abbastanza non le conosca. Quindi è che desiderosi noi di fare omaggio alla dottrina non me-

no che alle virtù che adornano l' Eccellenza Vostra, avremmo certamente temuto d' incorrere nella taccia di ingiusti, se non avessimo posto ancora il di lei nome nella serie di quelli illustri personaggi, i quali co' loro nomi fanno onore alla nostra collezione. La preghiamo pertanto di accettare da noi questo dialogo a lei diretto non tanto come una pruova della nostra venerazione, quanto come un tributo di giusta lode al suo valore meritamente dovuto, mentre con tutto l'ossequio abbiamo l'onore di sottoscriverci.

Dell' Eccellenza Vostra

Di Roma li 9 Gennaro 1832.

Umi, Dmi, Obbmi, Servi
GIUSEPPE BRANCADORO E COMP.

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

ARGOMENTO

Nell' antecedente libro abbiamo notato la tesi di questa disputa. Nella prima parte dunque di questo dialogo tratta de' varii contratti che cadono nell' ordine dei pubblici affari, come delle ambascierie, della disciplina militare, della censura, dei magistrati, del giuramento, dei pubblici viaggi, dei tre ordini o gradi di giudizii, del diritto dei sepolcri e del modo della sepoltura e di alcune altre cose, come dalla lettura del testo apparirà. Bellissima è quella parte, nella quale tratta di un sacro collegio, alla fede e diligenza del quale commette la custodia delle leggi e di tutta la repubblica dimostra la necessità di questo ufficio, a cui dà questa origine. Dopo avere esposto tuttociò che sembrava necessario per la composizione delle sue accurate e prudenti leggi, il quale è il fine propostosi in tutte queste dispute, ne seguiva che le leggi ordinate si riducessero all' osservanza ed alla prattica e si conservassero illese ed intatte dalla corruttela delle umane invenzioni: imperocchè senza la prattica sarebbero inutili ed è facile corrompere anco le leggi più perfette. Per amendue questi disordini serve di opportu-

no rimedio ad ordinare le leggi una prudente e diligente custodia; che senza dubbio costituisce la salvezza della repubblica: demanda la cura di questa custodia ad un collegio composto delle più perfette e costumate persone e ne descrive eccellentemente la forma, l'utilità, e l'autorità. In tal modo si prepara la strada all' Epinomide, che è una bellissima chiusa di tutta la disputa sopra le leggi.

Tale è la composizione di questo dialogo. Il rimanente si prenda dalle nostre annotazioni.

ASSIOMI MORALI E CIVILI TRATTI DA QUESTA DISPUTA

1° Ai varii casi che variamente in questa vita accadono, le leggi devono amministrare opportuni rimedii: acciocchè ad ognuno sia dato il suo, secondo il buono ed il giusto e si mantenga la società con la pace.

2° Ogni ordine pubblico facilmente cade, ed anco quelli che governano precipitano nelle male arti, con certa rovina della repubblica, se non vi si pone il freno della censura, col quale tutti si tengono a dovere e se da questo si allontanano vi vengano richiamati.

3° Chi bene esercita gli uffici pubblici è degno di onore; chi male li esercita è degno di biasimo.

4° Chi con privata autorità maneggia i pubblici affari è degno di castigo.

5° Le azioni si devono misurare dalle circostanze: sicchè colui, il quale in un pubblico affare ha commesso un furto o ha detto una bugía, merita un più grave castigo di un' altro che abbia peccato

in una privata faccenda. Un delitto di questa natura commette chi si porta male nelle ambascerie.

6° È una grandissima sfacciataggine scusarsi dei delitti col pretesto degli uomini illustri e degli Dei.

7° Siccome in tutta la repubblica non deve farsi cosa veruna senza la legittima autorità e senza ordine, così negli affari della guerra si deve osservare lo stesso, mentre in questi l'anarchia è pericolosissima e perciò meritevole di castigo.

8° Essendo così grande il trasporto dell'empietà e dell' iniquità, che domina gli animi di molti si deve diligentemente osservare di non permettere ad ognuno il giurare liberamente, essendovi troppo pericolo che non venga violato il nome di Dio. Nel luogo medesimo si può osservare a chi Platone voglia che si dia facoltà di giurare.

9° Per bene ordinare la repubblica non solo è utile, ma ancora necessario l'osservare i costumi dei forastieri.

10° Non si può senza una barbara crudeltà impedire nella città il commercio dei forastieri: ed è altresì perniciosa all' umana società la solitudine che non conversa con nessuno: si deve bensì usare molta cautela e nell' uno e nell' altro.

11° Non si deve trascurare di osservare quale opinione abbiano gli uomini di noi, e siccome la prima regola del ben vivere si è l' essere veramente tali quali vorremmo essere stimati; così appartiene alla civile prudenza e probità il conservare un buon nome appresso ogni ordine di persone.

12° I pesi della repubblica devono essere portati da un buon cit-

Digitized by Google

tadino; e chi ricusa di farlo merita di esser punito.

13° Essendo la morte un monumento funestissimo della miseria e della debolezza umana, riesce una vanissima ambizione l'ostentare magnificenze e pompe nei funerali.

14° Ma perchè l'uomo non tutto nella morte perisce, rimanendo dopo la morte del corpo l'anima, la quale si deve stimare il vero uomo, e richiedendo l'onestà che il corpo abitazione dell' anima sia in qualche onore; perciò si deve aver riguardo alla sepoltura.

15° Si deve dunque stabilire una determinata maniera per la sepoltura: sicchè il diritto delle sepolture sia sacrosanto e si facciano onestamente i funerali, senza però entrare in vane spese.

16° Consistendo la felicità degli uomini piuttosto nella morte che in questa vita, è una vile debolezza il lasciarsi trasportare dal lutto e dai pianti.

17° Essendo la celerità e la dilazione molto perniciose nei giudizii, si deve per questi ordinare una tal forma che impedisca queste due estremità: vale a dire si deve procurare che i giudizii non sieno precipitosi, poichè in tal modo non possono essere se non ingiusti, e che altresì per le troppe lunghezze non si vuotino e gli animi e le borse dei litiganti.

18° Così stabilisce tre gradi dei giudizii: quello degli arbitri eletti per comune consenso delle parti: quello dei primi giudici se gli arbitri non possono comporre la cosa: quello del senato, dalla sentenza del quale non si dà appellazione.

19° Le leggi devono ordinare la forma e l'ordine delle dimande.

Digitized by Google

20° I dominii delle cose devono essere definiti e certi; e perciò il diritto delle usucapioni e delle prescrizioni è necessarissimo.

21° Il fine delle leggi è la conveniente ed onesta osservanza delle medesime, il fine di tale osservanza è la salvezza della repubblica.

22° Le leggi se non sono diligentemente custodite facilmente degenerano e vengono depravate dalle insane possessioni degli uomini.

23° Quindi si rende necessario un qualche vincolo per mantenere l' autorità delle leggi e raffrenare la intemperanza degli uomini.

24° Platone dunque per proccurare la salvezza della repubblica istituisce un sacro collegio, ch' egli chiama collegio notturno. La forma di esso si può vedere nei luoghi ove ne parla.

25° Siccome il fine delle leggi è la prattica delle medesime, così il fondamento della prattica è la teorica, la quale non deve essere vana.

26° È dunque necessario che gli animi de' cittadini imbevendosi prima della teorica delle leggi si dispongano all'osservanza ed all'ossequio delle medesime.

27° Questa teorica è la vera sapienza: di questa parla nell'Epinomide: noi non trascriviamo qui quelle cose che ivi saranno più opportunemente esposte, benchè anco in questa disputa Platone estende il contenuto di quella dottrina.

Digitized by Google

LEGGI TRATTE DA QUESTA DISPUTA

1° Chiunque si presenti agli Dei castamente sia munito di pietà, si allontani ogni violenza.

2° Non sia lecito nella repubblica credere chè l' uomo perisca quando l' anima colla morte si separa dal corpo. Perciò i diritti dei morti sieno sacri: si minori bensì il lutto e la spesa per i medesimi.

3° Si determini con sante leggi l'ordine dei giudizii e questo sia stabile.

4° Chi si trova prevaricante in un pubblico ufficio sia condannato. Ma chi bene eseguisce i pubblici impieghi e vivo e morto ne riporti il premio.

5° Chi rivolge ad altri usi il danaro pubblico paghi la pena del peculato.

6° L' intraprendere affari pubblici con privata autorità, il far la pace o la guerra senza comando pubblico è delitto capitale.

7° Secondo il fatto prescrivono i giudici le dovute pene contro chi male si diporta nelle ambascierie: poichè con ciò si offende l' autorità di Dio protettore della legazione.

8° Non vada impunito chi si lascia corrompere nel maneggio dei pubblici affari.

9° L' autorità dei giuramenti sia sacrosanta e non si permetta il giurare se non che a pochissimi.

10° I dominii delle cose si definiscano coi diritti dell' usucapione e della prescrizione.

11° L' autorità della fideiussione sia perpetua.

12° Si procacci la città una maggiore sapienza coll' osservare i costumi dei forestieri, si usi verso i forestieri urbanità: si trattenga con essi un' utile e prudente commercio.

13° Negli affari della guerra è capitale delitto l'operare qualsiasi cosa senza positivo comando.

14° Perpetua sia l'autorità del sacro collegio, alla diligenza e cura del quale è raccomandata la custodia delle leggi e la salute della repubblica; ottimi ed approvatissimi cittadini esercitino accuratamente questo sublime carico. Vi si accolgano buoni giovani, acciocchè possano diventare ottimi cittadini.

DELLI DODICI DIALOGHI

DELLE LEGGI

DIALOGO DUODECIMO

OSPITE ATENIESE, CLINIA CRETENSE, MEGILO LACEDEMONE.

Se alcuno come (1) ambasciadore, o banditore contro alla città mentendo, da se apportasse ad altra città false ambasciate, o mandato non rapportasse le vere, per le quali ci vien mandato; o di nuovo ritornando dagli nemici, o dagli amici, si ritrovasse, che ei avesse riferito altrimenti le cose, che da loro ricevette, si tirarebbe in giudicio, come avesse dispreggiato le

(1) Nella prima parte di questo libro tratta dei pubblici contratti o dei pubblici delitti; indi alcune altre cose che appartengono all' amministrazione della repubblica. Parla in primo luogo del delitto di coloro, che male sostengono le ambascierie; e poi dei pubblici furti e rapine; poichè fin qui ha trattato diffusamente delle private. Considera le circostanze del furto pubblico secondo i molti riguardi delle persone e del fatto; ed espone perchè in un medesimo genere di furto si debbano formare giudizii diversi.

commissioni, e le ambascierie di Mercurio e di Giove contro la legge, e determinerebbono i giudici secondo la importanza della cosa, ciò, che a lui convenisse patire ovver pagare, se venisse convinto. In vero il furto del danaro è cosa incivile: ma turpe la rapina. Niuno poi de' figliuoli di Giove, compiaciutosi della violenza, e dello inganno fece mai alcuna cosa tale. Sicchè niuno non venga ingannato da' poeti, o da altri uomini favolosi in maniera, che creda usando furto o violenza di non commettere alcuna cosa turpe: ma quello che fanno gli stessi Dei, perciocchè non è egli vero, nè verisimile. E chi contro alla legge fa cosa tale, questi non è Dio, nè mai figliuolo di Dei. Queste cose sono da conoscersi più dal legislatore, che da tutti i poeti: or chiunque ubbidirà a questo nostro sermone è egli felice, e per lo innanzi faccia Dio, che ne sia sempre. Chi incontrario farà, astringerassi con questa legge. Se alcuno avesse rubbato alcuna cosa pubblica, o picciola o grande, che ella sia, si castigherebbe con supplicio pari: perciocchè chi levò cosa picciola, tuttochè la rapì con forza minore di chi rapì la grande, tuttavia rubbò egli con pari desiderio, e chi muove alcuna cosa grande non la avendo deposta, ad ogni modo egli fa ingiuria. Dunque la legge non colla grandezza del furto stima, che si abbia da castigar manco l'uno dell'altro: ma perciò forse pensa che le si appartenga, che l'uno sia insanabile, sanabile l'altro. Se per pubblico furto fosse preso il pellegrino

Digitized by Google

o il servo, e venisse convinto, come colui che paresse di potersi sanare, si determinerebbe col giudicio ciò, che patir dovesse, o qual danno pagare. Se alcun poi convincesse un cittadino allevato così, come noi lo abbiamo ammaestrato, che rubbato avesse, o violato la patria, o lo avesse colto nel furto o nò, si condannerebbe a morte quasi insanabile (1). Egli si fanno meritamente per causa della milizia grandi deliberazioni e molte leggi. Ma sopra il tutto importantissimo è, che verun maschio o femina non sia mai senza magistrato; nè l'animo di alcun cittadino senza il magistrato si avvezzi a far solo, e di proprio volere alcuna cosa, o da scherzo o daddovero: ma così in ogni guerra, e in ogni pace risguardi sempre al magistrato, e vivendo il segua, da lui governato ancora d' intorno alle picciolissime cose, cioè commandato si fermi e camini, si eserciti, si lavi, mangi, si

(1) Nella disciplina militare o castrense, che è parte del pubblico diritto. Assegna prima le regole generali che non si faccia cosa veruna senz' ordine e disciplina e che perciò niuno sia senza subordinazione e non faccia cosa alcuna a capriccio senza l' autorità e senza l' ordine di colui che comanda: descrive poi il modo e la forza della disciplina militare. Dopo avere ciò spiegato, secondo il consueto, per istruire, stabilisce le sue leggi disegnando l' ordine dei premii e delle pene con cui deve esser diretta la disciplina militare.

levi la notte, faccia la guardia, dia i segni, e vicendevolmente li si riceva, e nel fatto d' arme non seguiti mai, nè ceda senza il segno de' prencipi. E per dirlo sommariamente niuno affatto non conosca quello, che sia l' operare in disparte dagli altri: ma abbiano tutti una vita di compagnia, e commune quanto si possa il più: perciocchè di questo non fia cosa migliore, niuna più eccellente, niuna più artificiosa alla salute, e vittoria nella guerra. Questo stesso ancora osservino nella pace dalla puerizia, e si avvezzino commandare ad altrui, e da altri esser commandati. La licenza libera poi si discaccia affatto dalla vita, non quella degli uomini solamente: ma delle bestie ancora, che sono sotto agli uomini. Ancora i balli tutti sono da celebrarsi in guisa, che si faccia bene la guerra, e ogni destrezza, e agevolezza si eserciti per le stesse cagioni: e la sofferenza d' intorno a' cibi, e a' vini, e al patir freddo, e il contrario: e la durezza dei letti e primieramente a non corrompere la virtù della testa e de' piedi con stranieri coprimenti, perdendo la generazione, e natura de' capelli e delle proprie calze: perciocchè queste estremità quando conservano la loro natura; danno forze grandi a tutto il corpo, e il contrario in contrario; e l'uno a tutto il corpo ministra sì, l'altra a lui commanda, possedendo naturalmente tutti i sensi principali: or cotali lodi della vita bellicosa odano i giovani, e siffatte leggi. Militi chiunque è descritto e

deputato ad alcuna parte. Ma se alcuno ricusasse per alcuna malvagità nol permettendo i capitani della guerra; ritornati a' prencipi della guerra lo accuserebbono di falsa milizia. Il giudicherebbono poi tutti coloro, che avessero militato, a parte i pedoni, e a parte i cavallieri, e gli altri medesimamente; essendo da portarsi i pedoni a pedoni, e parimente i cavallieri a' cavallieri, e gli altri tutti a' prencipi della medesima sorte: ove a chiunque si convincesse, si vieterebbe poi il passare a qualunque contesa, e lo accusare alcuno di milizia abbandonata. Più oltre determinerebbono i giudici ciò, che facesse bisogno, che egli patisse o pagasse; ma fornito il giudicio della milizia abbandonata, di nuovo si farebbono le ragunanze de' pedoni, e de' cavallieri, e degli altri, affine si dessero i doni militari a chi si avessero diportato valorosamente. Giudicherebbe poi della vittoria qualunque volesse fra partecipi del suo ordine in manierachè non ammetterebbe nè congietture, nè testimoni di battaglie passate: ma solo quella pugna considererebbe, la quale allora si fosse fatta. Poscia si doni, cui pareranno di aver combattuto eccellentemente, la corona tessuta delle frondi dell' albero perpetuamente verdeggiante, la quale poi chi la si ha conseguita l' appenda comunque li aggraderà ne' tempi de' Dei bellicosi con la inscrizione, e titolo, perchè sia un testimonio delle prodezze. Ancora i dichiarati nel secondo e terzo luogo facciano così: ma

se alcuno andato nella espedizione, innanzichè i prencipi lo avranno licenziato si fosse partito dall' esercito, ritornato a casa appresso a' medesimi giudici si accuserebbe egli dell'ordine abbandonato: e a' rei si darebbono gli stessi castighi che agli antedetti. Deesi poi chiunque, che è per giudicare alcuno guardare ad ogni potere di non dar volontariamente o sforzatamente il supplicio o il castigo falsamente e non meritamente: dicendosi daddovero, che il giudicio sia certa vergine pudica. Or il mendacio in odio è al pudore, e alla giustizia secondo la natura. Per la qual cosa sì d' intorno alle altre cose, sì massimamente d' intorno al gettar via delle armi è da guardarsi, che non offendiamo la Dea presidente del giudicio, affinchè alcuno stimatosi per la ignoranza i necessarii gettamenti dell' armi come turpi non castigasse veruno contro al dovere non degno di pena. In vero egli non è malagevole in alcun modo il distinguer l' una di queste cose: nondimeno fa mistieri che la legge si sforzi di distinguerle in ciascheduna parte. Dunque per queste vagliamoci appresso della favola. Se senza armi fosse stato portato Patroclo a' padiglioni ancor respirante, il che avvenne ad infiniti, e da Ettorre fossero rapite l' armi del figliuolo di Peleo, le quali come dice il poeta furono date in dote nelle nozze a Tetide, sarebbe egli lecito, che il figliuolo di Menezio, come avesse gettato via l'armi fosse da maligni da vituperarsi? più oltre quan-

ti perdettero l'armi, precipitando dall'alto, o nel mare, o ne' luoghi acquosi, ricevendo essi allo improviso molto flusso d'acque? ovver potrebbe alcuno raccontare infinite simil cose consolando, e abbellendo un male, che agevolmente si può calunniare? or è d'attendersi affine separiamo ad ogni potere il maggior male, e il più grave dal contrario. Dunque nel biasimo quasi, l'addur questi nomi dimostra certa differenza: perciocchè meritamente fra tutti non si direbbe gettator di scudo: ma sibbene gettator d'armi; non dicendosi similmente gettator di scudo colui a chi per forza fu tolto, e chi volontariamente lo lasciò, essendo al tutto in ogni parte differente. Dunque in cotal guisa determiniamo. Se alcun da' nimici attorniato, non si difende contro ad essi essendo armato, ma di proprio volere messe giù le armi, o le gettò via, o volle piuttosto acquistarsi una turpe vita colla velocità, che colla fortezza una morte onesta e felice; d'un tale gettamento d'armi si faccia giudicio: ma dello antedetto non si curi il giudice considerare, essendo il reo da punirsi sempre, affine riesca migliore: ma non lo infelice; conciossiachè a lui non si giovi niente. Ma qual pena fia confacevole al condannato per aver gettato via le armi, e degenerato dalla fortezza virile? essendo impossibile il trasformare un tale nel contrario, come dicono, che fu trasformato da certa virtù divina Leneo Tessalo di femina nella natura del maschio; per-

ciocchè converrebbe a chi gettasse via le armi il contrario, che trasformato di uomo in donna si castigasse così. Ma ora non potendosi ciò fare pensiamo alcuna cosa vicina, che poichè egli è siffattamente desideroso di vivere, per lo innanzi non sottentri ad alcun pericolo; ma il rimanente della vita, e quanto più si può al dilungo si viva malvagio e con infamia. Dunque siane questa la legge. Di chi fosse condannato per aver gettato via l' armi di guerra vergognosamente nè lo imperadore nè alcun capitano se ne valerebbe mai per soldato, nè in niuna squadra il riceverebbe. Se in contrario facesse il giudice delle appellazioni il conoscerebbe, e essendo del grandissimo estimo il condannerebbe in mille mine, del secondo in cinque, del terzo in tre, del quarto in una. Ma il dannato per aver gettato via l' armi, oltre allo averlo ritirato da pericoli virili, si condannerebbe somigliantemente come i primi, essendo del grandissimo estimo in mille mine, del secondo in cinque, del terzo in tre, del quarto in una (1). Che di-

(1) Tratta della censura: la parola *rendimento di conto*, che egli usa, significa certamente censura come lo dimostra tutto il ragionamento. La censura è una grandissima ed utilissima parte della pubblica amministrazione: poichè la negligenza degli uomini è tale, che sì fatto esame si rende assolutamente necessario. Espone dunque diffusamente quale sia la causa e la necessità della

remo poi del render le ragioni, le quali sono tenuti rendere i magistrati per l'anno creati a sorte, o per più anni con certo consiglio eletti? chi sia giudice bastevole di cose siffatte; perciocchè se alcun di loro oppresso dal peso del magistrato avesse detto, ovver fatto alcuna cosa torta, e per difetto della propria potenza rispetto alla dignità del magistrato, veramente non è agevole in verun modo, che si ritrovi prencipe, che in virtù avanzi gli altri; nondimeno dobbiamo sforzarci di ritrovare alcuni uomini divini, per inquisitori, e giudici del sindicato, perchè così se ne sta la cosa; che molte occasioni si ritrovino atte a sciogliere la repubblica, come la nave, o alcun animale; di cui tuttochè vi sia una natura per tutto sparsa, tuttavia le appelliamo tiramenti, e sostegni, e estensioni di nervi, e con molti altri nomi: ma questa non è picciolissima occasione così per la salute, come per la rovina della repubblica; perciocchè se i giudici, che ricercano il conto del ma-

---

censura, l'uso di essa e l'utilità che apporta in tutte le parti della repubblica ed in qual modo debba essere stabilita: vale a dire a chi si debba affidare un carico sì importante, qual potestà se gli debba accordare, come e contro di chi debbano procedere, quali premii si debbano assegnare a chi bene esercita questo ufficio, e come debbano essere puniti coloro che vi si trovano prevaricanti.

gistrato esercitato, avanzassero i magistrati in virtù, e ciò si facesse in maniera che niuno si potesse lamentare, in cotal guisa tutta la contrada, e la città fiorirebbe, e sarebbe felice: ma se altrimenti ne caminasse il giudicio della revisione, allora sciolto quel giudicio, col quale si annodano in uno tutte le cose civili, tutti i magistrati in cotal guisa l'uno dall'altro tirandosi in diverse parti, nè più tendendo al medesimo; e rendendo la città di una più, e empiendola di sed zioni, incontinente la rovinerebbono. Perlaqualcosa fa mistieri che gli inquisitori delle ragioni avanzino maravigliosamente tutti in ogni sorte di virtù. Or in modo tale ingegniamoci alla loro generazione. Ogni anno dopo il solstizio dell'està, la città tutta convegna al tempio del sole e di Apolline per eleggere tre uomini, e quello il quale chiunque, eccettuato se stesso, al tutto ottimo giudicasse, che non sia di età minore di cinquant' anni, dipoi si anteporrebbe la metà degli eletti, che fossero stati preferiti dai più, essendo pari: ma impari, eccettuatone uno solo, cui fossero tocchi i manco voti, si riceverebbe similmente la metà de rimanenti, giudicandoli con la moltitudine de' suffragii. Che se molti avessero i suffragi in numero pari, e si fosse accresciuto il numero della metà, il più giovane si posporrebbe; e presili di nuovo, si darebbono i suffragi, fino che tre impari li ottenessero. E se tutti questi, o due avessero i suffragi pari, oggimai si com-

Digitized by Google

metterebbe la cosa alla buona fortuna, e essi colla sorte si eleggerebbono. Quegli che avanza gli altri di voti, e di mano in mano il dichiarato nel secondo luogo, e nel terzo si coronerebbe colla corona tessuta delle frondi dell' albero sempre verdeggiante. Dati i premii dichiarino dopo con una tromba, che la città de' Magneti fatto acquisto di nuovo della salute colla guida di Dio consacra al sole e ad Apolline tre suoi cittadini ottimi sopra tutti, primizie comuni per lo tempo, che seguiranno il giudicio secondo la legge antica; i quali il primo anno preporrebbono dodici esaminatori d' intorno allo investigar le ragioni, e ciò farebbono finchè qualunque di loro avesse fornito il quinto e settuagesimo anno, poscia si aggiugnerebbono sempre tre ogni anno. Costoro, che avranno a giudicare tutti i magistrati compartiti in dodici parti, con ogni libero esame diligentemente li osserverebbono, e abiterebbono nel tempio, nel quale si rendono loro le ragioni nel tempio del sole e di Apolline, lá ove sono stati eletti. E d' intorno a tutti i magistrati scriverebbono pubblicamente sì qualunque in disparte, sì investigati tutti diligentemente ciò, che convenisse, che essi patissero, o pagassero secondo il parere de' giudici del sindicato. E se alcun magistrato si lamentasse di non essere stato rettamente condannato dal giudicio di costoro, chiamerebbe i giudici al giudicio eletto del sindicato, e assolvendosi, gli accuserebbe volendo, ma se

ancora quivi si condannasse, e per lo innanzi fosse stato condannato da' giudici del sindicato di morte, se ne morrebbe assolutamente, come la necessità il ricerca. Che se di quella pena fosse stato da loro condannato, la quale si potesse doppiamente pagar da lui, doppiamente la pagherebbe. Ma oggimai bassi ad udire qual sentenze danno costoro intorno al sindicato, e in qual guisa siano da dirsi. Or a costoro, che col consenso di tutta la città si sono preferiti a tutti, finchè viveranno si daranno sempre i primi seggi in tutte le solennità; e qualunque volta fosse necessario, che la città mandasse alcuni giudici, e presidenti a' spettacoli, e sacrificii communi de' greci, si manderebbono di costoro. Questi soli si coronino nella città colla corona del lauro. Costoro tutti siano sacerdoti del sole e di Apolline. Ancora il sommo Pontefice sarebbe ogni anno uno di chi l' anno innanzi si giudicasse, che avesse avanzato gli altri sacerdoti; e si scriverebbe il nome di lui ogni anno, acciò si facesse misura del numero, del tempo finchè si abitasse la città. Morti poi si farebbono loro i funerali, e i sepolcri più eccellentemente, che a tutti gli altri cittadini. Qualunque vesti loro siano bianche; e si faccia questo senza lagrime e pianti. Due cori eziandio, uno di quindici fanciulle, l' altro di altrettanti fanciulli circondando la bara da tutte le parti vicendevolmente lodino il sacerdote con versi, e cantino la felicità di lui per tutto un giorno.

Digitized by Google

La mattina poi i giovani, i quali attendono a gimnasi, che fossero stati eletti da' parenti del morto; porterebbono la bara alla sepoltura. Ed i giovani primi anderebbono innanzi armati come per combattere, i cavallieri co' cavalli, e i pedoni con le armature leggieri, e parimente gli altri. Or i fanciulli innanzi alla bara cantino il canto della patria, e le fanciulle seguano dopo loro, e le donne, le quali omai hanno dato compimento al partorire. Poscia i sacerdoti e le sacerdotesse li accompagnerebbono alla sepoltura, come a cosa monda, tuttochè siano impediti dalle altre sepolture, se eziandio l'oracolo di Pizia a questo assentirà. Si abbiano costoro per sepolcro certo volto sotterra lungo di pietre dure e preciose, ove da tutte due le parti siano posti i letticelli di pietra, ove ponendo quell'uomo beato, e murandolo a cerco, pianterà intorno un bosco d'alberi, fuori che da una parte sola, affinchè questo sepolcro si possa accrescere, per tutto il tempo, senza aver bisogno di terra: poscia ogni anno proporranno il certame della musica, e il gimnico, e della cavalleria. Questi premi si diano a coloro, di cui i giudicii in appellazione non sono stati dannati. Se alcun di costoro confidandosi nel giudicare, dimostrasse segno della natura umana, fattosi malvagio dopo il giudicio; si ordinerebbe con legge, che si accusasse da chiunque volesse, e la contesa si farebbe nel giudicio in cotal guisa. Primieramente sarebbono giudici i custodi delle leggi,

dopo chi di costoro vivessero appresso il giudicio de' giudici eletti. Addurrebbe poi lo accusatore che fosse indegno colui, che si accusa, e del magistrato, e de' premi del magistrato, or condannandosi si priverebbe egli del magistrato, e del sepolcro, e degli altri onori, che gli fossero dati. Ma se lo accusator non avesse la quinta parte de' suffragi, chi è del primo estimo, pagherebbe dodici mine, chi del secondo otto, chi del terzo sei, chi del quarto due (1). Or decevol' è, che noi ammiriamo Radamanto intorno al giudicio delle liti; perciocchè avendo egli veduto, che gli uomini di quei tempi estimavano chiaramente, che fossero i Dei, e ciò verisimilmente, essendone allora molti di loro generati da' Dei, tra

(1) Del giuramento, l'uso del quale dice essere stato in forza ai tempi antichi in tutte le cose anco private per comporre gli affari controversi. Ora non vuole che tale uso sia tanto esteso e che il giuramento non sia dato da quello di cui si tratta l'utile o il danno; ma solo da quelli che devono fare testimonianza sopra gli affari altrui, che ad essi non appartengono. Rende ragione di tal proibizione dicendo, che in quei tempi regnava tanta empietà, che v' era gran pericolo che dandosi ad ognuno facoltà di giurare non si violasse il nome di Dio, e non si facessero molte cose ingiustamente. Platone finalmente condanna tutte quelle cose che muovendo gli animi de' giudici in favore dell' una o dell' altra delle parti possono contaminare l' incorrotta autorità dei giudicii. Della pena dello spergiuro ha parlato altrove.

Digitized by Google

quali egli n'era uno, come è la fama, pare, che egli pensasse, che a' Dei commetter si dovessero i giudicii, e non agli uomini. Sicchè semplicemente, e presto i giudicii forniva: perchè ricercato il giuramento in ogni causa da' litiganti, aveva in usanza di giudicar presto e insieme sicuramente. Ma ora altri al tutto negano, che siano i Dei, altri stimano non pensar loro a cose umane: ma la opinione della maggior parte, e de' tristissimi è questa, che ricevendo essi piccioli sacrificii e molti vezzi, privino gli uomini de' molti danari, e li liberino da gran danni. Laonde quell' arte di Radamanto nel giudicare non convien punto agli uomini, che sono al presente; perciocchè essendosi mutate le opinioni degli uomini d' intorno a' Dei, ancor le leggi sono da cambiarsi. Per la qual cosa il prudente legislatore d' intorno alla esecuzione de' giudicii vieterà il giuramento a' litiganti, in modochè così la intenzione dell' accusatore, come le preghiere del difensore si scrivino ne' giudicii senza giuramento; avvegnachè se la licenza del giuramento si darà a qualunque nella città, ove ogni giorno sono portate a' giudici molte cose, tutti quasi saranno spergiuri, massimamente chi sono uniti co' presenti conviti, e con altra domestichezza o intrinsichezza privata. Dunque ordinasi con legge, che il giudice giuri quando è per giudicare; e eziandio fa mistieri, che ciò faccia colui, il quale creerà il magistrato al commune con voti, o con l' apportare i suf-

fragii da' luoghi sacri. Ancora il giudice del ballo, e d'ogni musica, parimente i presidenti, e i dispensatori de' doni gimnici, e della cavalleria nella contesa, e sommariamente d'intorno a qualunque cosa secondo la opinione degli uomini non sia lo spergiuro a niuno di beneficio: e quelle cose, dalle quali alcuno ne conseguisse utilità dallo spergiuro, si giudicherebbono senza il giuramento. E chi sono per giudicare in verun modo non permettano a' litiganti il giurar per cagione di persuadere, ovvero imprecare il male per se o per la stirpe di lui, nè servirsi di turpi preghiere, nè delle lamentazioni feminili: ma perseverando ad insegnare e imparare il giusto, con lode ascoltino chi l'insegna: che se da costoro si traviasse d'intorno a queste cose, si rimetterebbono in strada dal magistrato. Ai pellegrini poi litiganti fra loro (volendo, come al presente) sia lecito loro dare e ricevere il giuramento; perciocchè non dovendo invecchiare essi nella città, nè generare, non bassi a temere, che corrompano gli altri. E nel medesimo modo la esecuzione del giudicio si farebbe fra gli uomini liberi, se alcuna persona libera non ubbidisse alla città d'intorno le cose, che non si castigano nè con mazzate, nè con prigione, nè con morte (1). E d'intorno al non venire al ballo, e al

(1) Legge contro coloro che ricusano i pubblici impieghi. Insegna varii modi per tenerli a dovere.

celebrar le solennità, o ad altro tal' ornamento commune, ovver ministerio del sacrificio, e a' sacrificii della pace, o alle cose della guerra rispetto a' tributi; d' intorno a tutte queste primieramente si paghi di necessità il danno: ma chi non ubbidisse darebbe pegno, cui la città, e la legge commanderà; e passato il tempo di riscuoter i pegni, si venderebbono, e si porrebbe il danaro nello erario: che se facesse bisogno di castigo maggiore, ogni magistrato chiamerebbe in giudicio gli uomini pertinaci; e imposta loro la debita pena, li spingerebbe ad ubbidir le leggi. Egli si ha a deliberar quello (1), che dee far la città, la quale non attende ad ammassar danari, e sola ha i danari dalla agricoltura, non attendendo nè alla mercatura, nè alla peregrinazione, nè d' altronde ricevendo i pellegrini. Dunque fa mistieri, che il legislatore primieramente persuadendo secondo il potere intorno a queste cose consigli. Ha in costume la mescolanza delle genti diverse mesco-

(1) Dei viaggi e dei pubblici commercii, che le città tra loro esercitano. Espone come si debbano ammettere i viaggi negli esteri paesi, come si debbano ammettere i forastieri nella città, come, e da chi questi viaggi si debbano intraprendere e quale utilità ne possa risultare, distinguendo sempre varii generi di viaggii. In fine espone nobilmente con quale urbanità e civiltà si debbano trattare i cittadini.

lare varii costumi, e la conversazione de' pellegrini co' pellegrini far molte innovazioni, il che nuoce grandemente a' cittadini, ordinati bene, e con buone leggi: ma non importa niente nelle città male ordinate, se tanto i vecchi, quanto i giovani, come loro aggrada si mescolino insieme, andando altrove in pellegrinaggio, e d' altronde ricevendone i pellegrini. Ma in contrario, che niun forestiero si riceva mai, nè essi vadino altrove, questi al tutto non ha luogo; e appresso parerà agli altri uomini cosa crudele e selvaggia, i quali vituperebbono la città con voce turpe, chiamandola inimica di pellegrini, difficile, e inumana. Egli fa mistieri di non stimar mai poco l'estimazione di alcuno, o pain egli buono ovver malvagio; perciocchè molti tuttochè siano privi di virtù, giudicano tuttavia chi siano buoni, chi cattivi; ritrovandosi eziandio negli uomini rei certa virtù divina in far buona congiettura, secondo la quale molti sebben pessimi, e con l' opinione, e colle parole distinguerebbono i peggiori e i migliori. Sicchè si ordina bene alle città, che a molte cose prepongano la buona estimazione. In vero egli è cosa importantissima, e giustissima, che come sei veramente buono, così tu cerchi il viver con buona opinione: ma senza in niun modo, se sei per essere uomo perfetto. Per la qual cosa ancor questa città di Cretensi si dee sforzare quanto si possa il più di conseguir appresso agli altri uomini un' ottima estimazione di virtù. Ma

vi è una grandissima speranza, che quella che vive con ragione sia per vedere meritamente il sole e gli altri Dei con le altre città e contrade governate bene. Dunque in cotal guisa hassi a fare intorno al pellegrinare altrove e al ricevere i peregrini. A colui primieramente, il quale è di età minore di quaranta anni in verun modo non sia lecito andare in pellegrinaggio, nè eziandio ad alcun privato: ma sia permesso bene lo andar per lo pubblico a' trombetti, ad ambasciadori e agli spettatori. Veramente non si ha a pensare civile pellegrinaggio l'uscir fuori della contrada al far la guerra. Sono da mandarsi poi alcuni ad Apolline Pizio, a Giove Olimpio, ancor a Nemea, e allo Istmo, col mezzo de' quali la città nostra faccia in commune i sacrificii e i giuochi a questi Dei: e si mandino secondo il potere molti bellissimi e ottimi, i quali acquistino ne' sacrificii, e nelle communicanze pertinenti alla pace un' onore, e gloria alla vita sua, corrispondente alla gloria della guerra, e ritornati a casa insegnino a' giovani, che gli ordini altrui civili siano a' proprii inferiori: e fa mistieri, che si mandino fuori altri spettatori siffatti, lassando i custodi delle leggi. Niuna legge ancora vieterebbe a' cittadini, che desiderassero vedere le cose degli altri uomini con maggior loro commodità; perciochè la città ignorante degli uomini buoni e rei, e priva delle usanze forestiere, non può essere umana mai bastevolmente, nè perfetta, nè osservar le leggi

solamente co' costumi e con la usanza, se non si fa più prudente ancora colla notizia delle leggi. Nel volgo eziandio, e nella moltitudine si ritrovano alcuni uomini divini, benchè pochi; nondimeno degni, co' quali tu conversi. Costoro non nascono più nelle città ben governate, che nelle altre. Dunque chiunque sarà incorrotto nella città ben governata, uscito dalla patria seguirà le costoro vestigia per terra e per mare; acciocchè ritornato alla fine approvi altre delle leggi della patria; altre corregga, se in alcuna cosa sono difettive; perciocchè la città non si manterrebbe ottimamente mai senza il vedere e investigar questo, nè se anco il vedesse male. CL. — In che modo si faranno ambedue queste cose? AT. — In cotal guisa. Primieramente uno spettator tale sia maggiore di cinquanta anni, poscia approvato, e nelle altre cose, e nella guerra, se pur è per dover lasciare esempio alle altre città di custode di leggi. Questi forniti i sessanta anni non vadi a veder altri luoghi: ma fra lo spazio di dieci anni, avendo veduto quanto gli aggrada, ritornato a casa se ne entri nella compagnia di coloro, i quali tengono cura delle leggi (1): questa compagnia sia mescolata de' giovani,

(1) Quì tratta incidentemente del sacro collegio, dicendo come vi debbano essere ammessi quelli che hanno viaggiato felicemente, ma ne tratterà più diffusamente.

e de' vecchi, e ogni giorno dal mattutino finchè levi il sole, convengano necessariamente primieramente i sacerdoti; che sono più eccellenti degli altri, poscia de' più vecchi custodi delle leggi, alla fine chi tien cura di tutta la disciplina, e chi ultimo uscì del magistrato, e coloro che già ne uscirono d'esso, e ognun di loro non se ne vadi solo: ma con alcun giovane dalli trenta fino alli quaranta anni, pigliando seco chi più li aggrada. Costoro delle leggi ragionerebbono sempre, e della propria città, e communicherebbono di compagnia, se avessero udito alcuna cosa eccellente d' intorno a questo. Ancora parlerebbono insieme di quante discipline paresse loro, che giovassero a questa considerazione, le quali chi imparò sono per intendere agevolmente la intenzione delle leggi: ma malagevolmente, e oscuramente chi di esse non tiene contezza. Quelle cose poichè d' intorno a ciò lodassero i vecchi, i giovani con ogni studio imparerebbono. Che se alcun condotto, paresse indegno, tutta la compagnia il rinfaccierebbe a colui che condotto l' ebbe. I giovani poi, che d' intorno a queste cose si fossero diportati bene, il rimanente della città onorerebbe e li conserverebbe: ma rendendosi d' altrui peggiori, maggiormente, che gli altri sarebbono villaneggiati. A questa compagnia incontinente andato chi vide le leggi e costumi altrui, espona se ritrovò appresso ad altri alcuna cosa d' intorno al far le leggi, o alla discipli-

na, o allo ammaestramento. Eziandio se alcuna cosa ritrovò egli, la dichiari a tutta la compagnia; il quale se paresse di non esser ritornato peggiore, almeno si loderebbe per la molta prontezza: ma se via migliore, e vivo si onorerebbe di grandi onori; e morto la compagnia tutta lo adornerebbe. E se parerà di esser ritornato guasto, simulando egli di esser savio, non osi mescolarsi con alcun giovane o vecchio. Questi se ubbidisse a' magistrati, se ne viva privato; altrimenti se fosse convinto in giudicio di disputare contro la volontà de' magistrati della disciplina, e delle leggi civili, se ne morrebbe: ma essendo degno di esser tirato in giudicio, e non si tirasse da niun magistrato, quando poi si contende de' doni, ciò a' magistrati a disonore si ascriverebbono. Or chi è per andar altrove dee esser tale, e peregrinare in cotal guisa: ma e i forestieri sono da riceversi graziosamente. Quattro sorti poi sono de' peregrini, de' quali è da farsi menzione, la prima è di coloro, i quali vanno la estade intorno, e nel tempo della està, come uccelli volano per lo mare alle altre cittadi per lo più per causa d' acquistar danari. Costoro nel foro, ne' porti, e nelle pubbliche case, siano ricevuti da' magistrati fuori della città ne' borghi; osservando, che alcun di loro non faccia alcuna novità. I giudicii ancora quivi si rendan loro giustamente in modochè di essi se ne servano necessariamente: ma di rado: la seconda è di colui, il quale

vien veramente per guardare, e per udir le speculazioni intorno alle muse. Tutti questi abbiano gli alberghi appresso a' tempii, i quali siano commodissimi a ricever gli ospiti. I sacerdoti poi, e i governatori de' tempii abbiano la cura loro, affine possano fermarsi allegramente per un tempo bastevole, e vedere e udire quelle cose, per la cui cagione vennero, e finalmente partirsi senza loro danno, e d'altrui. E se alcun facesse ingiuria ad alcuno, o egli ne ricevesse, sarebbono i sacerdoti giudici loro fino alle cinquanta dramme. I delitti poi maggiori si porterebbono a chi tengono cura delle cose venali: la terza sorte de' peregrini è da riceversi pubblicamente venendone alcuno mandato d'altronde per causa pubblica. Costui i capitani dell' esercito, e de' cavallieri: e i tribuni de' soldati il ricevano soli; e quegli appresso al quale ei se ne alloggia tenga cura di lui co' prencipi del consiglio. La quarta sorte è rara; nondimeno potrà alcuno d' altronde avvicinarsi corrispondente in una parte a' spettatori nostri. Questi in cotal guisa si riceverebbe primieramente se avesse fornito i cinquant' anni, dipoi se venisse con quella mente, che o considerasse le cose, che presso ad altrui sono tenute eccellenti, o insegnasse le sue ad altre città. In vero questi da se anderebbe alle porte de' ricchi, e de' savii; essendo egli un' altro tale, e come ospite bene se n' anderebbe alla abitazione di chi tiene cura di tutta la disciplina, non dubi-

tando per lo congiungimento della virtù, che ella non li sia per dovere essere ospizio. E quando da altri averà egli imparato, e insegnato ad altrui le cose, le quali penso, che fossero da doversi insegnare e imparare, onorato di onore a lui decevole, e di doni, si partirebbe come amico dagli amici, e con queste leggi fa mistieri, che riceviamo i peregrini tutti, e peregrine, che vengono d' altra contrada, e mandiamo i nostri parimente, onorando Giove ospitale; non essendosi co' cibi, e co' sacrificii (come si fa presso al Nilo) da discacciarsi i peregrini, nè con asperi editti (1). Qualunque mallevadore palesemente, prometta, confessando tutto il negozio in iscritto alla presenza di non manco, che di tre testimoni, facendo la sicurtà fino alle mille dramme: ma, se la si facesse oltre alle mille, non si chiamerebbono meno di cinque testimoni. Or mallevador sarebbe colui, che primieramente venduto avesse qualunque cosa, di chi non la vendesse giustamente, o

(1) Legge sopra le fideiussioni, ove ordina come e da chi si debbano prestare, notando alcuni casi, dai quali gli altri si possono intendere. Parla del modo di ricercare le cose perdute in casa altrui, delle usucapioni e delle prescrizioni: poichè se ai dominii e possessi non si stabilisse un' ordine certo e determinato, nascerebbe nelle cose umane grandissima confusione. Perciò è necessario in una ben' ordinata repubblica far leggi chiare sopra queste materie.

non sufficientemente in alcun modo, e di cui manco paresse che potesse esser bastevole alle promesse; e così quegli che avesse venduto innanzi, come chi allora vendè, sarebbono parimente rei. Se alcun nella casa altrui volesse cercare alcuna cosa come sua, egli primieramente con giuramento affermerebbe di sperar quivi ritrovare ciò che cerca; poscia nudo o vestito colla camiscia se n' entrerebbe cinto, e li si mostrerebbe la casa, e gli arnesi, e i segnati, e parimente i non segnati. Che se non permetterà alcuno a chi volesse cercare, cui fosse ciò vietato, determinato il prezzo alla cosa perduta, accuserebbe chi lo scacciò; e venendo condannato, il doppio restituirebbe. Se il padrone della casa fosse lontano, solamente da presenti si mostrerebbono le robbe non segnate: ma le segnate ancor egli le segnerebbe, e vi lascierebbe chi volesse a guardia per cinque dì: nel qual tempo se non venisse il padrone, presi seco gli edili, in cotal guisa cercherebbe levando i bolli alle cose segnate; e di nuovo co' famigliari, e con gli edili parimente le segnerebbe. D' intorno alle cose ambigue hassi a determinare uno spazio di tempo per la prescrizione. Delle case poi, e campi non fia niuna contesa per questa cagione. Del rimanente poi qualunque cosa possedesse alcuno, e per un' anno intiero paresse, che se ne fosse servito nella città, nella piazza, ne' tempii, nè alcuno lo avesse ripreso, e pur dicesse di cercarla, e

fosse manifesto, che egli non l' avesse celata, passato l'anno non sarebbe lecito a chi la cercasse riceverla, come sua. Ma se non nella città, nè in piazza: ma ne' campi se ne valesse palesemente, nè in cinque anni si fosse trovato il padrone di lei; passati i cinque anni, non li sarebbe lecito averla. Se alcuno poi si servisse nella città, e in casa, lo spazio sarebbe di tre anni: ma se ne' campi celata la si tenesse, fia lo spazio di dieci anni: ma fuori del tenitorio, se la prenderebbe sempre qualunque volta la ritrovasse (1). Quando alcuno vieta con forza al venir in giudicio, o chi litiga, o i testimonii; se egli fosse servo, o di lui, ovver di altrui, la sentenza fatta, non sarebbe di alcun momento: ma se fosse persona libera, oltrechè la sentenza sarebbe vana, un' anno si terrebbe; e sarebbe lecito a chi il volesse accusare di latrocinio il farlo (2). Se alcun con forza impedirà; che non vegna al certame, chi è per contender seco della musica, o nello esercizio gimnico, o in qualunque altro certame, chiunque vuole significhi

(1) Leggi sopra varii casi che ordinariamente accadono o in pubblico o in privato: e prima di chi rimuove con violenza un testimonio dal giudicio.

(2) Di chi nelle feste dei teatri caccia il suo compagno dal teatro. Essendo sì grande l'uso dei teatri, Platone vuole che v'abbiano leggi sopra questa materia.

ciò a dichiaratori de' doni, i quali procurino, che qualunque persona libera possa contendere. Se essi ciò non potessero fare, si darebbono i doni della vittoria al vietato, vincendo il vietante, e il nome di lui si scriverebbe, come di vincitore in qualunque tempii ei si volesse: ma a chi impedisse, non sarebbe lecito, nè offerir le insegne della vittoria, nè di fare inscrizione di tal certame; e se o vincesse combattendo, o fosse vinto, sarebbe reo di colpa di danno fatto (1). Se alcun ricevesse robba, sapendo, che fosse levata per furto, sarebbe nella medesima colpa, nella quale fosse chi la rubbò. Chi accettasse un bandito, si condannerebbe a morte. Chiunque pensi, e istimi il medesimo amico, e inimico, che è alla città (2). Or se alcuno privatamente senza la communanza facesse pace o guerra contro ad alcuno, sarebbe ancor egli condannato a morte. Che se alcuna parte della città ciò tentato avesse; gli autori di questo, tirati in giudicio da' capitani della milizia, e convinti, pagherebbono le pene colla morte (3).

---

(1) Di chi nascondesse un furto. Concede azione tanto contro costui quanto contro il ladro.

(2) Contro chi con privata autorità maneggiasse i pubblici affari.

(3) Contro la corruttela nei carichi pubblici, la quale è pessima. Le leggi delle XII tavole condannano a morte il giudice che si lascia corrompere.

Chi serve al ministerio della patria in verun modo non riceva doni per alcuna cosa, nè sia alcuna scusa, nè lodevol ragione, che nelle cose buone si debbano ricever doni, e non nelle cattive; non essendo agevole da conoscersi nè da contenersi, quando lo avrai conoscinto. Sicchè egli è cosa più sicura ubbidire alle leggi dicenti, che niun dono si abbia a ricevere per lo ministerio della patria; se alcun fia convinto di non avere ubbidito, se ne muoia (1). In cotal guisa poi si dispongano i tributi pubblici. Primieramente si abbiano le rendite di tutte le cose di qualunque cittadino per molte cagioni; poscia i soprastanti alle tribù diano in nota i frutti d' anno in anno a' magistrati deputati a campi, affinchè essendone dati due, la repubblica si possa valere ogni anno dell' uno o dell' altro, come le parerà, cioè o di tutte le rendite, o di parte de' frutti dell' anno; onde siano sempre quei frutti tratti fuora, che si concedono per li pubblici conviti (2). Offeriscansi a' Dei moderati doni dagli uomini modesti. Dunque la terra e l'abitazione sia sacra a tutti i Dei. Dun-

---

(1) Delle pubbliche rendite da chi e come debbano essere maneggiate.

(2) Delle spese che si fanno nelle cose sacre, le quali vuole che siano caste e moderate. Lo stesso ordinano le leggi romane.

Digitized by Google

que niun consacri le cose sacre a' Dei la seconda volta. L' oro poi, e lo argento nelle altre città, e privatamente, e ne' tempii è un invidiato possesso. Ma lo avorio, essendo egli già stato corpo, che abbandonò l' anima, è inetta cosa da consacrarsi. Il rame e il ferro sono stromenti di guerra. Dunque si ordinino ne' tempii communi le imagini de' Dei intiere d' un legno solo, o di qualunque sola pietra. L' opera ancora della tessitura non si offerisca maggiore di quello, che in un mese una sola donna la si abbia potuto fare. I colori bianchi così d' intorno alle altre cose, come nello artificio tessuto, sono a' Dei confacevoli: ma le cose tinte non si offeriscano se non negli ornamenti della guerra. Divinissime oblazioni poi sono gli uccelli, e i simulacri, quanti in un giorno solo ne facesse un dipintore, ancora gli altri doni tutti siano a questi somiglianti (1). Or poichè le parti di tutta la città sono state distinte quali e quante deono essere, e fatte le leggi secondo il poter nostro d' intorno a' patti, e a grandissimi commerci, resta che diciamo omai de' giudicii.

---

(1) Dei varii gradi de' giudicii e della loro autorità. Ha trattato sin quì di questa materia. Ma quì opportunamente ripete molte cose spiegando la unione delle antecedenti con queste tratta accuratamente del dovere del giudice e dell'autorità delle sentenze giudiciarie.

Primieramente i giudici arbitri, i quali i litiganti eleggeranno, abbiano il luogo. Costoro più commodamente si possono appellare riconciliatori, che giudici. Dopo i vicini, e i preposti alle tribù, distribuiti secondo la duodecima parte; appresso a quali se da primieri non fossero stati riconciliati, litigherebbono con maggior danno, ove se il reo un' altra volta si condannerà, pagherà la quinta parte del prezzo nel giudicio descritto. Qualunque si appellasse da questo giudicio, e volesse contender la terza fiata, se ne andrebbe a' giudici eletti, e se da loro eziandio si condannasse pagherebbe tutto il debito, e sopra al debito la metà; e se superato l' accusatore da' primi giudici, non si acquietasse: ma se ne andasse a secondi, se vincesse, riceverebbe la quinta parte: ma vinto pagherebbe ciò, che contenesse la sentenza. Or quando non ancora pacificati per li primi, e secondi giudici ricercano i terzi, il reo superato paghi al vincitore altro tanto come abbiamo detto: ma la metà del prezzo lo accusatore. E tutto chè di sopra abbiamo trattato d' intorno al creare, e dichiarar i giudicii, all' amministrazione di queste cose tutte, a' tempi, ne' quali qualunque d' esse si hanno a fare, intorno al dar i suffragi, e allo indugio, e alle dilazioni del giudicio, d' intorno al termine, alla citazione, alla repulsa, e d' intorno a tutte le altre cose, che a' giudicii son necessarie; tuttavia una cosa retta è bene che si dica, e due, e tre volte. A qualunque picciole

leggi poi, e agevolissime da ritrovarsi, se il vecchio legislator tralasciate avesse, farebbe mistieri, che 'l più giovane legislator supplisse. Oggimai egli si è detto mediocremente de' giudici privati: ma i pubblici, e communi, de' quali servitisi i magistrati forniscono le cose loro pertinenti, si ritrovano ordinati bene in molte città dagli uomini prudenti. Onde fa mistieri, che i custodi delle leggi ricevano le cose, che siano confacevoli a questa nuova repubblica, in modo che considerino, e correggano diligentemente ognuna di esse, esaminate con prova, fino che pensino, che se ne stiano bastevolmente; e ora posto fine, sigillandole in cotal guisa immobili, si vagliano di esse per tutta la vita. Del silenzio poi de' giudici, della lode, del biasimo, e delle cose giuste, buone, oneste, le quali sono nelle altre città differenti egli si è detto e si dirà nel fine. Alle quali cose tutte il giudice, che è per dover essere giusto, dee risguardare, e attendere per imparare innanzi ad ogni cosa queste ordinazioni di leggi, e per tenerle ferme nella mente; perciocchè al far quell' uomo, che impara migliore gli scritti delle leggi, oltre alle altre dottrine se si facessero bene, gioverebbono sì; altrimenti la legge maravigliosa, e divina possederebbe indarno il nome che conviene all' intelletto; perchè portandosi intorno molti sermoni d' alcuni d' intorno alla lode, e al biasimo, scritti parte in versi, parte in prosa, e tenendosi essi ogni giorno ne' circoli per contendere, o

per assentir al falso, di tutti questi sarebbono chiare prove gli scritti del legislatore; i quali è mistieri, che sempre il buon giudice in se possegga, come rimedio degli altri sermoni; co' quali indirizzerà se stesso; e la città, confermerà i buoni, e l' inalzerà; e a suo potere richiamerà i rei dalla ignoranza, dalla incontinenza, dalla timidità, e per dirlo sommariamente da tutta la ingiustizia, essendo sanabili; perciocchè se non si potessero sanare, chi gli uccidessero parerebbono presso tutti, che non senza cagione si potessero spesse volte dire giudici degni di lode, e prencipi de' giudici. Or poichè i giudicii annuali avranno fornito le loro azioni, fa bisogno che d' intorno ad essi si facciano queste leggi. Primieramente il magistrato, il quale giudica, renda tutto il danaro del debitore al vincitore, lassate solo le cose all' uso necessarie. E ciò facciasi incontinente dopo il dar de' voti, riferendolo il banditore e udendolo i giudici. Poscia venendo il secondo mese dopo il dar della sentenza, nè il vinto pagando da se stesso giustamente il vincitore; il magistrato, il quale giudicò, il vincitore favorendo, gli darebbe il danaro del debitore. Che se i beni presenti non sono bastevoli, non mancandovi manco di una dramma, non sia lecito al debitore di chiamare alcuno innanzi in giudicio, che non paghi intieramente il debito al creditore: ma sibbene possa lui esser d' altrui tirato. Se alcun in giudicio condannato offendesse i giudici medesimi, o

ingiustamente levasse alcuna cosa loro, gli stessi giudici il denuncierebbono a' custodi delle leggi: da' quali se di tal colpa venisse fatto reo, se ne morrebbe, come avesse corrotto tutta la città, e le leggi. Chi poscia fosse generato e allevato, e parimente avesse generato e allevato figlinoli, e avesse fatto contratti modestamente, pagare le pene delle ingiurie fatte, e reintegrato delle ricevute, invecchiatosi in queste leggi, morirebbe secondo la natura (1). Or morti così gli uomini, come le donne, i conviti funebri, e le cose pertinenti a' Dei, o superni, o inferni si farebbono secondo le risposte degli interpreti. Non si faccia niun sepolcro in luogo fecondo, e in campo acconcio alla coltura: ma quel luogo riceva i corpi de' defonti, il quale inutile alle altre cose, e commodo solamente a questo, non offende punto i viventi; perciocchè nè da' vivi, nè da' morti è da impedirsi la fecondità della madre terra. Dunque niuno o vivendo, o dopo morte privi alcun vivo delli alimenti. Il sepolcro non sia più alto di quella massa, la qual cinque uomini in cinque giorni possono metter insieme; le pietre ancora si fabrichino di sopra

(1) Del diritto e del modo delle sepolture. Premette alcune cose per istruzione, e poi stabilisce le leggi per le sepolture le quali vuole che siano modeste e caste. Lo stesso ordinavano le leggi romane.

Digitized by Google

non maggiori di quel, che possano contenere le lodi del defonto, comprese solamente con quattro eroici versi. Le pompe poi non si facciano in tempo più lungo di quello, che dichiari chi è morto fuori, e chi è morto dentro. E secondo, che se ne stanno le cose umane, la pompa di tre giorni par che sia mediocre per lo sepolcro. Hassi a creder poi al legislatore, e d'intorno alle altre cose, e d'intorno all'anima, dicendo egli, che ella sia differente ad ogni modo dal corpo, nè vi sia oltre a lei alcuna cosa, che in questa vita faccia, che qualunque di noi sia ciò, che noi siamo; e il corpo qual certa cosa fittizia segua l'uomo; ancor acconciamente si chiamino i corpi simulacri di morti, e qualunque di noi sia veramente immortale, chiamandosi anima, e se ne vadi ad altri Dei per dar conto delle sue opre, come contiene la legge della patria; il buono con fidanza, il reo con gran timore, mancando dopo la morte di grande aiuto; perciocchè a lui vivente tutti i parenti dovrebbono prestar aiuto affine se ne vivesse giustissimamente e santissimamente; e morendo non rimanesse a lui dopo la morte grandissimi supplicii delle scelleratezze. In cotal guisa standosene queste cose, in niun modo dobbiamo consumar la robba famigliare, stimando questa mole di carne, che si sepellisse esser dal nostro diversa, essendosi quel figliuolo o fratello, o qualunque altro desiderato da noi, il quale pensiamo sepellirsi, partito di quà per altro-

ve, forniti i suoi destini. Ma fa mistieri al presente, che noi facciamo bene, spendendo mediocremente, come d' intorno ad un' altar di cose terrestri, prive di anima. Quanto poi sia il moderato, con bella maniera si determinerà dal legislatore. Or siane questa la legge. Chi è del grandissimo estimo non ispenda nel funerale, nè nella sepoltura più, che cinque mine; chi del secondo tre; del terzo due; una del quarto; e in cotal guisa la spesa di ciascheduno fia moderata. Alla per fine necessario è, che i custodi delle leggi facciano altre cose più, e d' altre appresso ne tengano cura; e massimamente che i fanciulli, e gli uomini, e per dirlo sommariamente le persone di qualunque sesso e età, da loro di continovo osservati vivano bene, e nella patria di qualunque cittadino uno di essi, il quale si averanno eletto i parenti dell' uomo morto osservi tutto il funerale, e provegga, che si facciano tutte le cose bene e moderatamente e non in contrario, e quello gli sia ad onore; e questo a vergogna. In vero si farebbono a costoro le orazioni, e le pompe, e le altre cose secondo le leggi scritte d' intorno a questo: e al legislator delle cose civili si concederebbono cose siffatte. Or è cosa turpe al legislatore l' ordinare, che si pianga il morto o nò. Hassi a vietare il piangere, e il gridar forte fuori di casa; e lecito non sarebbe il portare il cadavero palesemente per le vie più frequenti della città, e in pubblico gridare, e lo affliggersi innanzi

giorno fuori della città. Queste cose in cotal guisa intorno a ciò restino stabilite; alle quali chi ubbidisse non riceva danno: ma chi non ubbidisse ad uno de' custodi delle leggi, da tutti si condannerebbe con quella commune condanna, che paresse a tutti. Il rimanente, che pertiene a' sepolcri de' morti, o a chi per lo parricidio e sacrilegio sono indegni di sepoltura, abbiamo compreso nelle leggi antedette. Per la qual cosa il facimento di esse se ne ha quasi il suo fine (1). Il fine poi di tutte le cose si è, non per-

---

(1) Ultimo passo di questa bellissima disputa sopra le leggi. Espone una bellissima dottrina sopra la vera felicità, che si deve stimare il fine principale e primario non solo delle leggi, ma ancora delle azioni. La virtù è la strada più sicura per arrivarvi; e questa consiste nella teorica e nella prattica. Così in due consiste tale felicità: gli animi degli uomini colla seria e soda osservanza delle leggi si dispongono alla virtù e a quella strada della felicità, che è mercede sicurissima della vita onesta e temperata. Ma il fondamento della vera pratica è la prudente e vera cognizione delle cose, cioè la sapienza. Perciò questa si deve prima di tutto conseguire, come diligentissimamente mostrerà nell'Epinomide. Quì non solamente espone tutta questa dottrina, ma ne insegna altresì l'uso. Indarno si farebbero le leggi, se non se ne avesse l'osservanza che forma la salute della repubblica. Dunque per la costante e fruttuosa custodia delle leggi, insegna dover costituire un sacro ed augusto collegio, ch'egli chiama radunanza notturna, l'ufficio del quale è che in esso s' impari la sapienza e vi si osservino le leggi. Spiega pri-

chè siano fatte, o possedute, o abitate: ma piuttosto perchè siano così ferme stabilite, siccome si sono fatte bene; perciocchè d'intorno ad una tal conservazione, hassi a pensare, che si sia fatto quanto fa mistieri, e non altrimenti. CL. — O ospite, tu parli bene: ma a che fine tu dica questo, il dirai più chiaramente. AT. — O Clinia, molte cose delle antedette sono dette bene, e non meno quasi i nomi delle parche. CL. — In che modo? AT. — Che Lachesis sia prima, l'altra Cloto, terzo Atropos, la quale porta la salute agli antedetti. Queste sono pareggiate alle cose torte nel fuoco; perchè operano una virtù inconvertibile, le quali nella città e repubblica fa mistieri, che apportino non solo stabile la sanità, e salute a corpi: ma agli animi ancora buone leggi, anzi la salute delle leggi: ma mi pare sin' ora, che manchi al negozio delle leggi il disputare in che modo secondo la natura in esse vi si possa esser inconvertibile virtù. CL. — Non è picciola cosa ciò, che tu dì, se è egli possibile da ritrovarsi, in che modo

---

mieramente la necessaria unione della teorica e della prattica, nella quale consiste la salute della repubblica ed illustra il tutto con varii esempii. Adatta poi tutto quello che ha detto alla sua proposizione della notturna radunanza, che stabilisce per custode delle leggi, della sapienza, e della salvezza della repubblica.

d' intorno a qualunque cosa ciò si faccia bene. AT. — Egli è pur possibile, come ora al tutto mi pare. CL. — Deh dunque non ci partiamo di quì in niun modo innanzi non concediamo ciò alle leggi nostre, essendo cosa ridicolosa lo aver preso indarno la fatica d' intorno ad alcuna cosa, nè aver fondato niente di stabile. MEG. — Tu ammonisci bene, ancora tu mi troverai un' altro tale. CL. — Tu dì bene. Or diresti tu qual fosse questa salute? e in che modo si ritrovasse ella nella repubblica nostra, e nelle leggi? AT. — Non abbiamo detto noi forse, che sia da ordinarsi nella città una tal ragunanza, ove convegnano sempre dieci più vecchi de' custodi delle leggi? e si accostino loro tutti quelli, che sono stati onorati di doni, e di premii; più oltre, e chi pellegrinarono per molte città per ritrovare alcuna cosa giovevole alla conservazione delle leggi della patria: ma non si riceverebbono costoro in una ragunanza siffatta, se non si approvasse, che fossero ritrovati da quel pellegrinaggio incorrotti, e intieri, e degni di lei: e ognuno di essi menerebbe seco uno de' giovani, non di età minore di trenta anni: il quale paresse primieramente a chi 'l chiamasse degno, e per natura, e ammaestramento; e poscia il condurrebbe agli altri, a' quali se paresse, si accosterebbe; altrimenti sarebbe il giudicio di niun momento così presso agli altri, e massimamente appresso allo stesso licenziato: abbiamo detto dianzi ne' primi ragionamenti far mistieri, che

questa compagnia si riduca innanzi giorno, non attendendosi allora agli altri così privati, come pubblici negozii. CL.—Per certo sì. AT.—Di questa ragunanza un'altra fiata favellerò; perciocchè dico, che se alcun gettasse questa, come ancora di tutta la città, contenente qualunque cosa a lei si ricerca, sarebbe per salvare tutte le cose, che noi desideriamo. CL.—In che modo? AT.—Ora il diremo opportunamente, e con ogni prontezza vi attenderemo. CL.—Tu hai detto molto bene, e come pensi, così farai. AT.—O Clinia fa mistieri d'intorno a qualunque cosa pensare ad un decevole conservatore di ciascun' opra; così come nell' animale sono naturalmente le cose più importanti l'anima, e il capo. CL.—In che modo dì tu questo. AT.—Per certo le virtù di ambidue queste danno la salute ad ogni animale. CL.—In che modo? AT.—Perchè nell'anima appresso all'altre cose è infusa la mente; nella testa ancora, oltre all'altre, il veder e l'udito; e in cotal guisa sommariamente a bellissimi sensi congiunta la mente e in uno ridotta giustissimamente si potrebbe chiamar salute di ciascheduno. CL.—Così pare. AT.—Per certo sì: conciossiachè la mente congiunta a' sentimenti intorno ad alcuna cosa potrebbe esser alle navi nella fortuna, e nella bonaccia la salvezza; o non vedi tu, che 'l governatore e i marinari insieme congiungendo il senso colla mente governatrice, salvano se stessi, e le cose della nave? CL.—Certo sì. AT.—Non fa mistieri di

molti esempi intorno a questo: ma intendiamolo d' intorno allo esercito, e alla medicina; al quale scopo e fine risguardando i capitani, e i medici proveggono benissimo alla salute. CL. — Bene. AT. — Non risguarda l' una al vincere, e alla forza de' nemici, l' altra alla sanità de' corpi? CL. — Senza dubbio. AT.—Se il medico non conoscesse la sanità de' corpi, o la vittoria il capitano, e le altre cose, le quali dicevamo; parerebbe forse, che essi avessero cervello, e sapessero alcuna cosa intorno ad esse? CL.— In niun modo nò? AT.—Che poi intorno alla città: se alcun paresse di non sapere il fine, al quale l' uomo civile dee risguardare, primieramente si potrebbe egli meritamente chiamar prencipe? poscia potrebbe egli salvare quello, di cui il fine al tutto non conoscesse? CL.—In che modo? AT.—Fa mistieri adunque, e al presente, come è avviso, se il far abitare questa contrada è per avere un fine buono, che sia in lui alcuna cosa, che conosca primieramente questo, che noi diciamo fine, e chiamiamo civile; dopo come faccia mistieri, che l' uomo ne sia partecipe, e finalmente qual legge primieramente ci consigli bene, poscia quale degli uomini bene, o non bene d' intorno a lei: perciocchè quella città, che di queste cose fia priva; non sarà maraviglia, essendo priva di mente, e di senso, se a sorte, e a caso in qualunque azione farà qualunque cosa. CL.—Tu parli il vero. AT.— Or possiamo noi dire in qual parte principalmente

della città nostra, o in che esercizio alcun presidio tale sia costituito per la salute bastevolmente? CL. — Tuttochè, o ospite, io non osi affermar questo chiaramente, tuttavia io congietturo, che cotesto tuo parlare tenda a quella ragunanza notturna, della quale ora ne favellasti. AT. (1) — O Clinia, tu hai congietturato bene, e fa bisogno, che essa, come il dimostra il presente parlare abbia ogni virtù: ma la prima, e ispecial virtù di lei si è di non andar vagando per molte e varie cose: ma di risguardar sempre ad una cosa, lá ove tutte le cose qual dardi sono sempre da dirizzarsi da lei. CL. — Così affatto. AT. — Dunque al presente conosceremo, che non è maraviglia se le leggi della città traviano molto; perciocchè in qualunque città altre leggi risguardano ad altra cosa, e altre ad altra; ed altri hanno per fine

---

(1) Dopo avere spiegato l' ufficio del sacro collegio esamina più accuratamente questa dottrina, acciò chiaramente apparisca in che consista. Pone primieramente che dovendo questo mostrare la strada alla vera sapienza (la quale ha detto essere il fondamento della osservanza delle leggi, e della pubblica salvezza) conviene che non vada errando con varietà di congetture e di opinioni, ma si stabilisca un fine determinato e certo al quale tenda. Ignorandosi questo primario fine delle leggi, non è maraviglia se la repubblica il regge con disordine ed infelicemente; poichè le manca il suo fondamento.

le cose giuste, tuttochè alcuni, o migliori, o peggiori signoreggino nella città, altri di farsi ricchi, o servano, o non servano essi; d'altrui lo studio si rivoglie alla libertà, altri, e ambidue insieme fanno le leggi a due cose risguardando, affine di esser liberi, e di signoreggiare le altre città. Ma i sapientissimi, come pensano hanno insieme risguardo a tutte le cose di questa sorte: ma non hanno una cosa speciale, alla quale indirizzino il rimanente. CL. — Dunque noi, o ospite, abbiamo stimato bene già molto, che si avesse a risguardare dalle leggi nostre ad una cosa; e abbiamo conceduto chiamarsi lei molto bene virtù. AT. — Così è. CL. — E ponevamo che fossero virtù certe quattro cose. AT. — Per certo sì. CL. — Ma la mente, guida di tutte loro, alla quale, e le altre tutte, e tre di esse faceva bisogno, che risguardassero. AT. (1) — O Clinia, tu apprendi graziosamente e similmente farai nelle altre cose: noi dicemmo ri-

---

(1) Insegna diligentemente quale sia il fine che la mente civile si deve proporre. Dice essere questo fine la sola virtù, la quale, sebbene sotto di se comprenda molte specie, è però uniforme, e veramente la prima ed indivisibile forma di tutte le cose belle. Questa dunque vuole che sia il solo fine del legislatore, al quale deve dirigere costantemente tutte le altre cose: egli deve presiedere al consiglio e valersi del ministero dei giovani per la esecuzione dei suoi legitimi comandi.

Digitized by Google

guardar la mente del pilota, del medico, del capitano a quella cosa sola: ove fa mistieri, che egli risguardi: ma quì ora ci ritroviamo dimostrando il civile, e in cotal guisa, quasi uomo interrogandolo, potressimo dire. O uomo maraviglioso, che consideri tu? qual' è quella cosa, che può la mente del medico chiaramente dire? e tu, (come potresti dire) essendo dagli altri prudenti differente, non la potrai dire? o tu Clinia, e Megilo potreste veramente risponder per lui quale ella fosse, come io fò spesse volte inverso a voi per altrui? CL.—O ospite in niun modo nò. AT. —Come, non pensate voi, che sia da ritrovarsi ciò, che sia quello, e d'intorno a quali cose? CL.—Dì chiaramente. AT.—Conciossiachè noi abbiamo poste quattro specie di virtù; manifesto è, che qualunque d'esse sia una, se di compagnía ne fanno quattro. CL.— Certo sì. AT.—E nondimeno tutte queste chiamiamo una, dicendo noi la fortezza virtù, la prudenza virtù, e le due altre parimente, come da vero non siano molte: ma questa cosa sola, ciò è virtù. CL.—Anzi sì. AT.—Dunque in quanto queste due sono tra se differenti, e riceverono due nomi, e le altre due parimente, egli non è malagevole da dirsi: ma inquanto in ambidue abbiamo nominato una cosa, cioè, virtù parimente nelle altre due non è agevole più. CL.— Come dì tu cotesto? AT.—Non è malagevole da dichiararsi ciò, che io dico. Deh partiamo fra noi l' ufficio dell'interrogare, e del rispondere. CL.— In che

modo di tu? AT.—Addimandami; perchè avendo noi chiamato una cosa, cioè, virtù, di nuovo abbiamo ambedue nominato due; l'una fortezza, prudenza l'altra; perciocchè io ti dico la cagione, versando l'una intorno al timore, onde le bestie ancora sono partecipi di fortezza, e i costumi de' fanciulli tenerelli; avvegnachè si faccia forte ancora senza la ragione naturalmente l'anima: ma senza la ragione non fu, nè è, nè fia mai anima prudente, nè con intelletto, quasi, che sia altra cosa questa, che quella. CL.—Tu dì il vero. AT.—Or hai inteso da me con ragione in quanto queste siano due, e differenti; ma inquanto siano una, e la medesima, di nuovo rendimene la ragione, e considera, come tu abbia a dire, in che guisa essendo esse quattro siano una; e di nuovo da me ricerca, dipoi all'avermi dimostrato, come sono una, in qual maniera siano quattro. Di man in mano poi consideriamo, se chi è per intendere bastevolmente qualunque cose, le quali tengano il nome, e la ragione, dee solo saperne il nome, non la ragione; o piuttosto se è di prezzo alcuno sia cosa turpe il non sapere così i nomi, come le ragioni delle cose in grandezza eccellenti, e in bellezza. CL.—Così pare. AT.—Or il facitor delle leggi, e il custode, e quegli, che si stima d'avanzar gli altri in virtù, e di aver ottenuto le vittorie d'intorno a questo, tengono essi alcuna cosa più importante, che la fortezza, la temperanza, la giustizia, e la prudenza, delle quali ora fa-

velliamo? CL.—In che modo? AT.—Dunque d' intorno a queste gl' interpreti, i dottori, i facitori delle leggi, i custodi altrui non deono essi insegnar gli altri; che desiderano sapere, o hanno bisogno di castigo, e di riprensione; quali forze si tenga la virtù, quali il vizio, e in dichiarandole avanzar gli altri? come, alcun poeta, o maestro di gioventù, poco fa entrato nella città, si giudicherà egli di colui più eccellente, il quale fa professione di aver vinto d' intorno ad ogni virtù? poscia in tal città, ove i custodi non fossero sufficienti al parlare, e all' operare, tuttochè periti intorno alla virtù, sia maraviglia se questa città, restando senza custodia, patisca le cose, che al presente patiscono molte città di questo tempo? CL.— Niuna certo, come è verisimile. AT.—Che dunque? ciò, che diciamo si ha egli a fare da noi? in che modo renderemo noi i custodi più esquisiti degli altri nella virtù, così in effetto, come in parole? o in qual guisa si farà la città nostra somigliante alla testa, e a' sentimenti de' prudenti, quasi, che ella possegga in se una custodia siffatta? CL.— Dunque, in che maniera, o ospite, faremo noi questa somiglianza? AT.— Egli è manifesto; perchè la città sarà certa cosa capace, e i giovani tra custodi sagaci, e solerti si collocheranno nella suprema cima, lá ove vedranno tutta intorno la città, e custodendola manderanno a memoria ciò, che apprenderanno per li sensi; e il tutto

denonzieranno a' vecchi, assomigliati alla mente; essendo eccellenti con la intelligenza di molte cose, e di momento grande; i quali consiglieranno, valendosi de' giovani quasi ministri; e in cotal guisa gli uni, e gli altri in commune conserveranno la città tutta. Dobbiamo dir noi, che essi si abbiano così ad apparecchiare, o altrimenti? o pensiamo, che siano tutti da tenersi pari? nè vogliamo noi, che allevino, e ammaestrino alcuni in maniera più esquisita, e si antepongano al rimanente? CL. — O uomo maraviglioso, ciò è impossibile. AT. — Dunque veniamo ad una disciplina più esquisita dell' antedetta. CL. — Peravventura. AT. — Ma quella forse, la quale ora abbiamo quasi tocco, è la stessa, di cui abbiamo bisogno. CL. — Ad ogni modo. AT. — Or dicevamo, che non solo faceva mistieri al prencipale operario, e custode che egli fosse possente di risguardar a molte cose, ma eziandio ad una attendesse, e la conoscesse; e conosciutala quivi indirizzasse tutte le cose, che li fosse a grado. CL. — Bene. AT. — Dunque hassi egli a por forse altra considerazione più esquisita d' intorno a qualunque cosa si fa, per poter vedere dalle molte e dissimili ad una idea? CL. — Peravventura. AT. — Non dir peravventura: ma daddovero sibbene, o uomo felice; perchè veruno non riceverà metodo più chiaro di questo. CL. — O ospite, dalle tue ragioni persuaso il ti concedo, sicchè seguiamo in cotal gui-

sa. AT. (1) — Dunque noi abbiamo a spinger i custodi della divina repubblica al vedere con ogni diligenza primieramente ciò, che in tutte quattro sia il medesimo; il che essendo uno nella fortezza, nella temperanza, nella giustizia, e nella prudenza, a ragione vogliamo, che si chiami con un nome solo virtù. O amici, se volete teniamo ora forte questo, nè lasciamola innanzi, che bastevolmente non diciamo ciò, che egli sia, al quale come ad uno, o quasi a tutto, o ad ambidue, o comunque se ne stia, si abbia a risguardare; o pensiamo noi se questo ci fosse occulto, che a sufficienza ci sarebbono manifeste le cose, che pertengono alla virtù; d' intorno alle quali non possiamo dichiarare nè se sono molte, nè se quattro, nè se una solamente? dunque se crederemo a noi, qual consiglieri, ci sforzeremo di ritrovare il modo, onde ciò nella città possiamo avere, o se vi parerà il lascieremo da parte. CL. —

---

(1) Preparazione alla bellissima dottrina diffusamente e nobilmente spiegata nell' Epinomide. Mostra in primo luogo quando bene nasca dalle cose antecedenti l' opportunità di trattarne, e quanto si è necessario diligentemente esaminarla, non solamente affinchè il legislatore intenda quale sia quel suo unico fine, ma affinchè possa altresì con parole chiaramente spiegarlo, così sparge li semi del futuro ragionamento, nel quale tratterà non solamente della vera sapienza, ma ancora del modo di procacciarcela.

O ospite, per lo Dio ospitale non è ciò da lasciarsi in modo alcuno, perciocchè tu mi pari dir benissimo: ma in che guisa alcuno il ritroverà? AT. — Non diciamo ancora, come si abbia a ritrovare: ma innanzi conveniamo fra noi se faccia mistieri, o nò. CL. — Per certo fa bisogno, se ciò è possibile. AT.— Che dunque? d' intorno all' onesto e al buono, dobbiamo noi considerare il medesimo? conosceranno poi i custodi nostri, che ognuno di questi sia molti? ovver conosceranno ancora in qual guisa sia uno? CL. — È verisimile quasi far mistieri, che necessariamente conoscano, che sia uno. AT. — Che poi? deono solo intendere: ma non potere dichiarar col parlare ciò che intendono? CL. — In che modo? dicendo tu certo abito servile. AT. — Or vi è parimente la medesima ragione d' intorno a tutte le cose buone; che a coloro, che sono per dover essere veri custodi convegna intender benissimo la verità delle leggi; e bastevolmente col parlare esporla, e consegnirla con l'opre; giudicando quali cose si facciano bene; quali nò secondo la natura? CL. — Sì certo. AT. (1) — Or

(1) Dimostra che la perfezione del solo fine già accennato è la cognizione di Dio, la quale è la vera sapienza, come fra poco insegnerà, d'onde raccoglie non esservi cosa più impropria per uomo civile, quanto il non conoscere Iddio ed il disprezzo della religione. Imperocchè non potendo la repubblica esser felice senza le leggi,

Digitized by Google

non vi è una delle ottime così d'intorno a' Dei, il che abbiamo diligentemente concluso? che siano essi, e di quanta potenza paiano padroni, e li conosciamo inquanto è all' uomo possibile il conoscer siffatte cose, in modochè perdoniamo alla maggior parte della città, la quale segue solamente la fama delle leggi: ma non ammettiamo all'esser partecipi della custodia, se non chi si fossero con molta fatica sforzati di apprendere ogni sorte fede d'intorno a' Dei; nondimeno questa siane la ammissione; che non si elegga verun mai in custode delle leggi, se non è divino, e in virtù eccellente, e non si abbia egli affaticato ne' studi divini. CL. — Dunque è cosa giusta, come tu dì, se alcun fosse tardo, e inetto in-

---

non potendosi far leggi senza la sapienza, ed essendo il principio della sapienza la cognizione di Dio, ne segue necessariamente, che questa è affatto necessaria per costituire la repubblica in uno stato felice, siccome aveva già cominciata la disputa da questa proposizione. Ha trattato in primo luogo diffusamente della virtù (la quale aveva stabilita per causa seconda e prossima di un governo veramente felice) perciocchè nella scienza civile la prattica ci è più nota; ora affine di perfezionare il trattato della legislazione tratta del vero fondamento della virtù, che è il vero fondamento ancora della repubblica, affinchè s' intenda che siccome la repubblica non può sussistere senza la virtù così non può nemmeno darsi virtù senza la sapienza, cioè senza la vera cognizione di Dio. Quindi osservi il lettore la bellissima concatenazione di questa disputa.

torno alle cose divine, che egli si tenesse lungi dalle bellissime cose. AT. (1) — Or sappiamo noi, che sono due cose, le quali fanno, che si creda ciò, che di sopra si espose d'intorno a' Dei? CL. — Quali? AT. — Una ciò, che dianzi dicevamo dell'anima, che ella sia di tutte le cose antichissima e divinissima, di cui il moto presosi in sorte la generazione, produsse la sostanza sempiterna; l'altra del moto, cioè con qua-

(1) Avendo posto la religione per fondamento della repubblica, insegna a quali ragioni sia appoggiata, acciocchè non sembri che ella sia una vana credulità, come dicono alcuni sciocchi. Da due argomenti principalmente apparisce l'esistenza di Dio; vale a dire dall'anima nostra, e dall'ordine di tutta la natura. Inveisce contro i profani ed ignoranti filosofi, i quali opponendo la natura a Dio sovvertivano i fondamenti della religione: ed avvenendo che per la empietà di questi infelici filosofi, la filosofia ha cattivo credito appresso il volgo, dal quale è maltrattata come se introducesse negli animi il disprezzo della religione, afferma Platone che questa conseguenza è cattiva, e che ingiustamente si rivolge contro la filosofia, che non lo merita, tutta l'odiosità, che deve cadere sopra questi impostori; mentre il più sublime e sacro dovere della filosofia è l'insinuare negli animi degli uomini la pietà. Mostra finalmente la strada ed il metodo per istruirsi nella religione, e la difficoltà di questo argomento. Queste cose tutte servono di premesse al seguente dialogo che tratta questa materia. In tal modo finisce tutta la disputa sopra le leggi e si prepara la strada all' Epinomide che la chiude.

le ordine le stelle, e le altre cose sono ordinate; le quali colla guida dell' intelletto ornarono il tutto; perciocchè niuno mai fu siffattamente empio, che queste cose considerando, e apprendendole diligentemente, non in contrario si disponesse di quello, che aspettassero molti; avvegnachè molti si pensano che coloro i quali maneggiano queste cose con l' astronomia e con le altre arti necessarie, con questa accompagnate si facciano empii, come abbiamo veduto, inquanto è possibile, che si facciano cose per necessità: ma non con mente volontaria, d'intorno a' beni, che si fanno. CL. — Or come se ne stà egli questo? AT. — In contrario al presente come io dissi: e come quando chi consideravano, le consideravano senza anima anzi ancora d' intorno a ciò si vedevano allora miracoli, e si sospettava quello che pare al presente da tutti coloro, che toccavano la loro esquisitezza, che peravventura senza anima essendo, se ne servissero esquisitamente di così maravigliosi pensieri: non avendo intelletto, e osavano alcuni di confermare allora questo stesso dicendo, che la mente fosse quella che avesse ornato tutte le cose celesti. Ma i medesimi non sapendo che la natura dell'anima era più antica de' corpi, pensandola più giovane, tutte le cose di nuovo hanno volto sossopra per così dire e maggiormente se stessi; perciocchè credettero che le cose che sono dinanzi agli occhi, fossero nel cielo. Sicchè credendo, che le cose

celesti fossero insieme di pietre, di terra, e d'altri corpi d' anima privi, diedero a queste le cause di tutto il mondo. Questo è stato quello, che ha operato molte empietà, e difficoltà allora d' intorno al trattar simili cose; anzi mosse i poeti a biasimare, assomigliando i filosofi a' cani, che si servono di vani abbaiamenti, il che è cosa pazza da dirsi: ma ora come abbiamo detto ciò ad ogni modo se ne stà in contrario. CL. — In che guisa? AT. — Niun de' mortali potrà mai stabilmente farsi religioso buono; il quale innanzi non riceverà queste due cose, cioè che di tutte le cose, che sono di generazione partecipi, sia antichissima l' anima, e eziandio immortale; e tale essendo signoreggi a tutti i corpi. Dipoi sappia, il che abbiamo detto spesse volte, d' intender gli enti nelle stelle, e le discipline necessarie, che se ne vanno innanzi a queste, considerando insieme la communicanza, che hanno esse colla musica, e se ne servi acconciamente negli esercizii, e leggi de' costumi, e sia possente di render ragione, quali cose sono ragionevoli, quali nò. Or chi appresso alle pubbliche virtù queste più oltre non possederà; costui quasi non sarà mai prencipe bastevole a tutta la città: ma ad altri prencipi ministro. O Clinia e Megilo, hassi ora a considerare, se dobbiamo metter questo qual guardiano d' api, e custode alle leggi antedette, affinchè la ragunanza notturna de' prencipi sia per causa di salute ornata della

disciplina da noi detta dianzi: o come dovremo far noi? CL. — O uomo ottimo, qual cosa impedisce, che egli non si ponga da noi, purchè alquanto possiamo? AT. — Per certo a questo dobbiamo sforzarsi tutti, e io prontamente vi darò aiuto: peravventura ritroverò ancora molti altri coadiutori per la molta esperienza e considerazione, che io ho avuta di queste cose. CL. — O ospite, andiamocene per questa via, per la quale Dio quasi ancora ci conduce: ma diciamo, e investighiamo al presente il modo, onde ciò si fa bene. AT. — Non innanzi di queste cose, o Clinia e Megilo si potrebbono scriver leggi, che la città tutta non fosse ornata: perciocchè allora parrebbe, che fossero da ordinarsi con una debita autorità; ma esse non altrimente si approveranno bene che con molta dottrina, e con lungo esame di disputazioni. CL. — In che modo? che si vuol inferir questo? AT. — Dunque primieramente si formerebbe la ragunanza di quei uomini; i quali per la età, per la dottrina, per li costumi, per l'usanza fossero atti alla natura della custodia. Egli non è agevole il ritrovar quello che si ha ad imparare, e farsi scolare di chi è inventore. Più oltre indarno si scriverebbono i tempi, ne' quali convenisse apprendersi qualunque cose: non potendo i medesimi, che imparano conoscer quando alcuna cosa in tempo s' imparasse; innanzichè non vi fosse nell' animo loro la scienza della disciplina. Dunque le cose, le quali d' intorno a que-

ste non si possono dire, non si direbbono bene: dico poichè non si possono dire; perchè se si dicessero, non esplicherebbono niuna cosa più chiaramente. CL. — O ospite, standosene queste cose così, che si ha egli a fare? AT. — O amici, ci è ora decevol quello, che si dice in proverbio, il che è posto in comune, e in mezzo, e volendo noi far pruova di tutta la repubblica sono da farsi tutte le cose così, che gettiamo tre volte sei, ovver tre dadi. In vero questa pruova prenderolla con esso voi, dicendo, e dichiarando ciò, che mi parerà d' intorno a questa disciplina, e ammaestramento, la quale ora abbiamo tocco: ma non è picciola la pruova, nè all' altre somigliante; il che o Clinia, ora io commando, che ti sia a cuore; perciocchè tu nella città de' Magneti, o in quella cui Dio ne darà il cognome, averai gloria grande, se tu bene la ordinerai, o almeno non fuggirai di non parere il via più forte dei posteri. Dunque, o amici, se da noi si ordinerà questa ragunanza divina, a lei sarà da darsi la città, e non fia (per così dire) veruna dubitazione d' intorno a questo fra alcuno de' presenti legislatori. Ma veramente quello, che poco fa quasi sognando abbiamo tocco colle parole, quando portammo per certa imagine la communicanza della testa, e della mente, ciò quasi veggiando forniremo, se si accompagneranno insieme questi uomini, e si ammaestreranno convenevolmente, e così ammaestrati, abitando nella roc-

ca della contrada, si faranno custodi tali, quali non abbiamo veduto mai nella vita passata, che siano stati rispetto alla virtù della salute. MEG. — Da tuttociò, che abbiamo detto, o amico Clinia, è manifesto, o che si abbia a tralasciare il fare abitare la città, o non sia da licenziarsi questo ospite: ma con tutte le preghiere, e maniere a riceversi in compagno per l'abitazione di lei. CL. — Tu parli il vero, o Megilo, e io farò sì; e tu ancora prestami aiuto. MEG. — Io lo ti presterò.

FINE DEL DUODECIMO ED ULTIMO DIALOGO

DELLE LEGGI

MAG 200611

NIHIL OBSTAT

RAPHAEL FORNARI CENSOR THEOL. DEPUT.

IMPRIMATUR

F. D. BUTTAONI M. S. P. S.

IMPRIMATUR

IOSEPH DELLA PORTA PATR. CONSTANTINOP. VICESG

Digitized by Google